

Confederazione Italiana Agricoltori del Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Agosto 2018



NOTIZIE FLASH



CALDO ANOMALO IN NORD EUROPA

L'agricoltura europea in difficoltà per il caldo e la siccità, dalla Lettonia dove è stata dichiarata l'emergenza, alla Svezia dove è caduto solo il 12% delle precipitazioni stagionali, dalla Germania dove si aspetta un calo del 20% del raccolto di cereali e di patate e la vendemmia non è mai stata così anticipata, alla Gran Bretagna dove manca il foraggio per nutrire il bestiame, fino alla Danimarca dove per questo motivo molti animali sono stati mandati al macello, ma difficoltà localizzate si registrano anche in Italia da sud a nord, come ad esempio per i vigneti del Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione europea è pronta ad intervenire a sostegno degli agricoltori colpiti dalla straordinaria siccità, iniziata di fatto a primavera, che sta interessando, **in particolare, il Nord Europa: dalla Francia, alla Germania, al Regno Unito, fino alla Polonia e ai Paesi baltici.**

Per far fronte alla prolungata siccità nel Nord Europa la Commissione europea ha accolto la richiesta di 8 Paesi di sospendere temporaneamente l'obbligo per gli agricoltori di diversificare i raccolti e di mantenere aree a interesse ecologico, come pascoli e prati.

La decisione, che riguarda Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Portogallo e Svezia è dovuta alla scarsità delle precipitazioni e a temperature record che hanno sconvolto i cicli vegetativi mettendo a rischio, tra l'altro, le forniture di alcune tipologie di mangimi per gli animali. (segue a pag.2)

Sommario:

-Modifiche al Decreto Dignità

pag.2

-Lettera di compliance Stop di "ferragosto"

pag.4

-"Ferragosto" di versamenti

pag.5

-Sospensione termini processuali

pag. 6

-Le Rimanenze in Dichiarazione anche per i "Semplificati"

pag. 7

-Aliquote Iva per i tartufi

-Depositi fiscali vino: Unica scadenza 10 settembre

pag.9

-Call Center Agenzia entrate

pag.10

-Analisi dati 730

precompilato

-Certificati malattia e

visite fiscali

pag.11

-Domanda allattamento e

maternità


pag.12

Scadenze di agosto

pag.13

(segue da pag.1) Autorizzare il pascolo e il taglio dell'erba nelle aree a riposo può compensare il deficit di mangimi. La dispensa dall'obbligo di applicare le misure di greening sarà concessa **solo agli agricoltori nelle aree ufficialmente colpite** da siccità e in cui si pratica l'allevamento. Inoltre, i paesi Ue potranno anticipare a metà ottobre agli agricoltori colpiti dalla siccità fino al 70% degli aiuti diretti e fino all'85% dei contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. Lo ha annunciato la Commissione europea, specificando che **l'adozione formale del provvedimento è prevista per settembre**.

La Commissione è in contatto con tutti gli Stati membri per ricevere entro il 31 agosto informazioni attualizzate sull'impatto che la siccità della primavera e dell'estate avrà avuto sugli agricoltori per verificare la necessità di ulteriori interventi.



DECRETO DIGNITÀ': "MODIFICHE"

La **legge di conversione del decreto legge n. 87/2018** definito decreto Dignità dal ministro firmatario, è stata **approvata alla Camera e passa ora al vaglio del Senato**. L'approvazione definitiva è programmata per il 7 agosto, forse anche attraverso il voto di fiducia.

Vediamo alcune delle **modifiche apportate dalle Commissioni al testo originario del decreto**. Si tratta in particolare di:

Incentivo assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni competenti, conferma la **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei datori di lavoro privati, **per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (a tutele crescenti), **effettuate nel biennio 2019-2020**, di soggetti aventi meno di 35 anni. Più in dettaglio, lo sgravio contributivo è:

- **pari al 50% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell'assicurazione INAIL,
- è applicata su base mensile, **per un periodo massimo di 36 mesi**,
- **nella misura massima di 3.000 euro su base annua** riparametrato e applicato su base mensile;
- spetta **per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età** e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
- Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Allo stesso fine viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.

E' previsto il monitoraggio trimestrale da parte dell'INPS degli oneri derivanti, con relativa comunicazione delle risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini della copertura finanziaria. Al momento manca una norma di coordinamento di questo nuovo incentivo all'assunzione, con quello attualmente in vigore, ai sensi dell'articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017.

Nuove regole per prestazioni occasionali in alberghi e agricoltura. L'articolo 2-bis del DL n. 87/2018, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali. In particolare dispone che:

(segue a pag.3)

(segue da pag.2)

- ai fini del computo del **limite dei compensi, ridotto al 75% per alcuni soggetti** (pensionati e invalidi, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o prestazioni di sostegno del reddito) già previsto dalla norma, è **necessario che essi autocertifichino la propria condizione** all'atto della registrazione sulla piattaforma informatica INPS;
- nel settore agricolo, **il prestatore deve anche autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**; per l'imprenditore agricolo è esclusa l'applicazione di sanzioni in caso di violazione derivante da informazioni non veritiere contenute nelle autocertificazioni;
- per le attività rese da determinati soggetti (v. sopra) **il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori**;
- ciascun utilizzatore può versare le somme dovute per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro;
- **l'imprenditore agricolo, l'azienda ricettiva che opera nel settore del turismo, e gli enti locali** possono utilizzare le prestazioni occasionali prenotate, in un **arco temporale di 10 giorni** (in luogo dei 3 attualmente previsti);
- su richiesta del prestatore, al momento della registrazione il pagamento potrà essere effettuato anche tramite qualsiasi sportello postale, con oneri a carico del prestatore.

Esonero spesometro produttori agricoli esonerati. La Legge di Bilancio 2018, prevedeva l'abrogazione dello spesometro a partire dal 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 916 Legge n. 205/2017). Quest'abolizione era quasi automatica vista l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica, fissata appunto dal 1° gennaio 2019, quindi quest'adempimento diventerà inutile, in quanto tutte le fatture saranno comunicate in tempo reale.

Con il decreto Dignità, invece, dell'abolizione definitiva sono state riformulate le scadenze:

- lo spesometro (per i trimestrali) relativo al 3° trimestre del 2018, può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 30 novembre (la scadenza, infatti, è entro il secondo mese successivo al trimestre);
- per coloro che optano per l'invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 1° ottobre (perché il 30 settembre cade di domenica), del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

Nel testo attuale inoltre (approvato dalla Camera e all'esame del Senato), a seguito di un emendamento approvato in commissione, è previsto che l'esonero dallo spesometro per i produttori agricoli in regime di esonero Iva si applichi a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018, modificando quindi il perimetro dei soggetti tenuti a rispettare la scadenza del 1° ottobre per l'invio dei dati del primo semestre.

L'esonero dalla comunicazione dati delle fatture, fino ad oggi rivolto esclusivamente ai produttori agricoli in regime di esonero Iva **situati nei territori montani** di cui all'**articolo 9 del Dpr 601/1973** è di fatto **esteso a tutti i produttori agricoli in regime di esonero** individuati dal comma 6, articolo 34, del DPR 600/1972, (coloro che nell'anno solare precedente anno realizzato o che, in caso di inizio attività prevedano di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro). Tali soggetti sono già esonerati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali e contabili connessi, compreso l'invio della dichiarazione annuale e sono sottoposti soltanto all'obbligo di numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali e a specifiche regole in merito all'emissione di fatture relative ad acquisto di beni o servizi.

Se l'emendamento dovesse essere approvato definitivamente, tali agricoltori **non dovranno** effettuare: né la comunicazione dei dati relativi al primo semestre 2018 entro il 1° ottobre 2018, né quella relativa al secondo semestre 2018 entro il 28 febbraio 2019.



LETTERE DI COMPLIANCE: STOP DI FERRAGOSTO

Con il **Comunicato stampa del 3 agosto**, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, **sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance.**

Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente “congelati” dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa 168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l’Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l’Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D’Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l’eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del Dpr n. 600/73 e 54-bis del Dpr n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del Dpr n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell’Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera).

Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d’Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto.



“FERRAGOSTO” DEI VERSAMENTI

Il comma 11 bis dell’art.37 del D.Lgs n. 223/2006 prevede che gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che “*scadono nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno*” possono essere **effettuati entro il 20 agosto** senza alcuna maggiorazione.

La dizione “senza alcuna maggiorazione” è riferita ai versamenti ricadenti “naturalmente” tra il 1 e il 20 agosto.

Si tratta dei versamenti d’imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, addizionali all’Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals e gli interessi in caso di pagamento rateale. Rientrano pertanto nella proroga:

- i versamenti relativi ad REDDITI 2018 (nel caso di rateizzazione), per le rate scadenti il 16 agosto;
- il ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni) relativo ai versamenti scaduti il 31 luglio 2018 (per contribuenti non soggetti alla proroga);
- i pagamenti del ravvedimento “lungo” di REDDITI 2017;
- i versamenti Iva di luglio per i contribuenti “mensili” e quelli del secondo trimestre per i “trimestrali”;
- le ritenute di luglio 2018 che i sostituti d’imposta devono versare entro il 16 agosto.

Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, **compresi quelli previdenziali: i contributi INPS, i premi INAIL e i contributi ENPALS** (lavoratori dello spettacolo) e IPSEMA.

Sono escluse dalla proroga, i pagamenti da effettuarsi tramite il **modello F23**.

La stessa disposizione, inoltre, prevede che i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Infine, l’art. 7-*quater*, commi 17 e 18, del DL n. 193/2016) ha stabilito:

- la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- i termini di sospensione relativi alla **procedura di accertamento con adesione sono cumulabili** con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto); si ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997); ne consegue che nel calcolo dei termini di impugnazione conseguenti alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si deve tener conto non solo del periodo di sospensione di 90 giorni, ma anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini processuali (anche circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2).

Il 20 agosto, i soggetti titolari di partita IVA che hanno optato per il **versamento rateale** del saldo annuale dell’IVA, del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, **si troveranno a dover versare contestualmente la prima e la seconda rata** di imposta.

In sostanza, per il 2018, poiché il termine di versamento della prima rata, 30 giugno, cadeva di sabato, e tale scadenza è stata automaticamente prorogata al **2 luglio**, il termine per fruire della rateizzazione con la maggiorazione dello 0,40% con scadenza 1° agosto è (*segue a pag.4*)

(segue da pag.3) è ulteriormente **prorogato per effetto del differimento dei termini estivi al 20 agosto**, così come il termine di pagamento della seconda rata, **inizialmente previsto per il 16 agosto**:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	2 luglio		20 agosto	
2 ^a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 ^a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 ^a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 ^a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,48		

(*) in questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Sulla questione, le Commissioni Finanze e Tesoro del Senato **hanno invitato** il Governo, con la risoluzione n. 41/2018, a promuovere un'iniziativa finalizzata a evitare che i soggetti titolari di partita Iva che hanno optato per il versamento rateale e con la maggiorazione dello 0,4% debbano procedere entro il 20 agosto con il versamento, a titolo di imposte (saldo 2017 e acconto 2018), di una doppia rata. La Commissione ha evidenziato che "il sovrapporsi della scadenza potrebbe porre ai contribuenti coinvolti una questione di eccessivo onere".

Fino ad oggi il Governo non ha preso alcuna iniziativa in tal senso.



SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

L'art. 1 della Legge n.742/1969 dispone la consueta sospensione feriale, **dal 1 al 31 agosto di ciascuna anno, del decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Per effetto del periodo di sospensione:

- i termini decorrenti prima dell'1 agosto si interrompono, per riprendere l'1 settembre;
- il decorso dei termini aventi inizio nel periodo 1 agosto – 31 agosto si realizza, di fatto, dall'1 settembre.

Anche quest'anno scatterà la consueta pausa estiva per

- il processo civile,
- il processo amministrativo
- il processo tributario

dal **1° al 31 agosto 2018**. Quest'anno inoltre, il 1° settembre cade di sabato, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 del codice di procedura civile prevede che se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo, **la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo**. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l'inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.

Ad esempio: se il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto: il conteggio dei 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto parte dal prossimo 1 settembre per finire il 30 ottobre. Se, invece, la notifica dell'avviso è arrivata il 19 luglio scorso, i prescritti 60 giorni andranno così calcolati: 12 giorni sono quelli che intercorrono dal 20 al 31 luglio, segue il fermo dei previsti 31 giorni tra l'1 e il 31 agosto, riprende il conteggio dei restanti 48 giorni a partire dal 1 settembre, per terminare quindi il 18 ottobre.

(segue a pag.5)

(segue da pag.4)

Attenzione al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa **riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini meramente “amministrativi”**.

Pertanto, la sospensione feriale non si applica, ad esempio,

- alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
- alle controversie in materia di lavoro,
- ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.

Per tali si devono intendere i termini riferibili a: La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.

Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di “reclamo/mediazione”);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l'accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.



RIMANENZE IN DICHIARAZIONE ANCHE PER I “SEMPLIFICATI”

Dal 2017, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera dell'art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza. Tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E/2017, **per alcuni componenti di reddito** (quali, ad esempio, le plusvalenze/minusvalenze, le quote di ammortamento e i canoni di leasing), **trova comunque applicazione il criterio di competenza**.

Per i soggetti semplificati “per cassa” si pone la questione della gestione delle rimanenze, considerato che il relativo valore, ancorché non rilevante ai fini della determinazione del reddito, va comunque individuato per altre finalità.

Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata “per cassa” **non rilevano** le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli, **fatta eccezione per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di applicazione del regime**.

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 18 del citato art. 1, **il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa “è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”**.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E, tale disposizione: opera **in sede di prima applicazione** del regime nonché in caso di **passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata “per cassa”**. (segue a pag.8)

(segue da pag.7) Il reddito del **primo periodo d'imposta** in cui è applicato il **principio di cassa è ridotto** “delle **rimanenze finali** ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Quindi, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017. Le **rimanenze finali dell'esercizio sono irrilevanti**.

Per le annualità successive di applicazione del regime “per cassa” le esistenze iniziali e rimanenze finali sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito.

Le rimanenze risultanti alla fine dell'ultimo anno di applicazione della contabilità semplificata per cassa: il cui **costo è stato sostenuto** e, quindi, dedotto in base al principio di cassa, **non rilevano** come esistenze iniziali nel primo anno di applicazione della contabilità ordinaria, mentre quelle il cui **pagamento non è stato effettuato**, rilevano come **esistenze iniziali** nel primo anno di applicazione della contabilità ordinaria.

A tal fine è necessario predisporre un **prospetto iniziale delle attività e passività esistenti all'1 gennaio** dell'anno in cui si applica la contabilità ordinaria ex DPR n. 689/74, non soggetto a vidimazione/bollatura.

L'irrilevanza delle rimanenze (finali) ai fini della determinazione del reddito trova “conferma” anche nel quadro RG del mod. REDDITI 2018 PF. Le istruzioni alla compilazione del modello redditi **richiedono l'indicazione nel quadro RG** della consistenza delle **rimanenze** al 31.12; dato, questo, che deve essere accolto e riscontrato anche nello **studio di settore**.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che tale indicazione deve essere resa anche dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il **principio della registrazione** ai sensi dell'articolo 18, comma 5, DPR n. 600/1973, facendo riferimento alle **rimanenze effettivamente esistenti** alla chiusura dell'esercizio (quindi prescindendo dal pagamento e dalla registrazione dei documenti di acquisto). Malgrado il valore delle giacenze sia un dato del tutto **irrilevante** sotto il profilo reddituale, i contribuenti in contabilità semplificata **devono inventariare i beni al termine del periodo d'imposta**.

Sono infatti scomparsi i righi in passato dedicati alle rimanenze nell'ambito della formazione del reddito (RG8 e RG9), mentre **in calce al quadro** (quindi dopo l'individuazione del reddito) è stato inserito il rigo **RG38**, dedicato appunto al monitoraggio delle rimanenze finali, per il quale è richiesto un dato piuttosto **dettagliato**. In particolare nel nuovo rigo RG38, vanno indicate:

- nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis del Tuir);
- nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir);
- nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione relative ai titoli di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
- nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.

L'introduzione del nuovo rigo RG38 è finalizzata proprio ai controlli di quadratura con gli studi di settore, che vengono effettuati con le seguenti modalità:

- il rigo F07 colonna 1 degli studi di settore (P07 per i parametri) deve essere uguale al rigo RG38 colonna 3;
- la somma dei righi F10 e F13 degli studi di settore (P05 per i parametri) deve essere uguale al rigo RG38 colonna 2.

Dunque, i contribuenti quest'anno dovranno calcolare le rimanenze finali ai soli fini degli studi di settore (o meglio dei futuri Isa).



ALIQUOTE IVA TARTUFI

Con la Risoluzione 59/e/2018 del 2 agosto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto inquadramento IVA delle cessioni di tartufo:

- a. congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume);
- b. conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.

L'Agenzia in premessa ricorda che l'articolo 29, terzo comma, della Legge comunitaria 2016 (L. 122/2016) ha previsto l'**applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%** alle cessioni di **“tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”**. Sulla base del parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane (prot. n. 21192 R.U. del 19 febbraio 2018), risulta che:

- il prodotto congelato di cui al punto sub a) – “costituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria” – può essere classificato nell'ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta scongelato, conserva lo stesso aspetto di quello fresco;
- il prodotto conservato di cui al punto sub b) – “costituito da tartufi estivi” – può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell'ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”.

Pertanto:

- **al tartufo congelato** (ipotesi sub a), si applica **l'aliquota IVA ordinaria (22%)**,
- **al tartufo “conservato”** (ipotesi sub b), si applica **l'aliquota IVA del 10%**, in forza della classificazione doganale attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di *commercializzazione*.



DEPOSITI FISCALI VINO UNICA SCADENZA 10 SETTEMBRE

La normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, detta disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonché per i piccoli produttori di vino.

In particolare, è previsto che il depositario autorizzato presenta il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001).

Tuttavia, in sede di concreta applicazione, l'obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio (data di chiusura dell'anno alla quale le norme europee del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti). *(segue a pag.10)*

(segue da pag.9) La normativa europea, peraltro, ha fissato al 10 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza. Inoltre, nel caso di registri tenuti in forma telematica, è contemplato un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni (articolo 23, paragrafo 1, Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione e articolo 32 del Regolamento delegato (Ue) 2018/273 della Commissione, entrambi dell'11 dicembre 2017).

Nella circolare n. 6/D del 26 luglio 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, innanzitutto, ricorda che *“proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato riduzioni degli oneri, ritenendo valido agli effetti tributari l'utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, sempreché contenenti le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza”*.

Alla luce di tale principio generale, il Testo unico accise sancisce la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni (incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue) che gli esercenti dei depositi fiscali di vino devono predisporre e trasmettere in base alla ricordata normativa sulla contabilità del depositario autorizzato (articolo 37, comma 1-bis, Dlgs 504/1995 e articolo 7, comma 2, lettera a e comma 4, lettera a, Dm 153/2001).

Pertanto, conclude l'Agenzia, a livello di legislazione primaria si è registrata una *“omogeneizzazione”* degli obblighi contabili. A ciò, inoltre, si è aggiunto il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, le Dogane, rispondendo positivamente alle richieste giunte dalle associazioni di categoria, danno il via libera alla concentrazione in un'unica scadenza dei termini di adempimento. Di conseguenza, il **10 settembre** diventa il **termine annuale “unico” entro il quale** gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane **i seguenti documenti**:

- il **prospetto riepilogativo** della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il **bilancio di materia**, distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il **bilancio energetico**, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).



CALL CENTER AGENZIA ENTRATE

Dal prossimo **1° agosto** cambiano i numeri da comporre per contattare il call center dell'Agenzia delle entrate e ricevere assistenza telefonica. I nuovi recapiti sono: l'**800.90.96.96** (per avere informazioni su questioni fiscali generali, rimborsi, cartelle e comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento) e l'**800.89.41.41** (per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per avere informazioni sulle altre lavorazioni gestite dal Centro operativo di Pescara).

Con i nuovi recapiti arriva anche un'ulteriore novità: la chiamata, infatti, diventa gratuita.

La vecchia numerazione (848.800.444 e 848.448.833), con tariffa urbana a tempo, resterà comunque attiva per tutto il 2018. Fino al 31 dicembre, infatti, saranno operativi sia i recapiti “con addebito” sia quelli “verdi”. Se il contribuente dovesse digitare i recapiti telefonici precedentemente in uso, un messaggio vocale gli indicherà la nuova numerazione. A questo punto sarà possibile scegliere di richiamare con il numero verde oppure di rimanere in linea (in questo caso, però, ci sarà l'addebito del costo della telefonata).



ANALISI DEI DATI 730 PRECOMPILATO

Sono stati 2.877.628 i modelli precompilati trasmessi direttamente dai contribuenti, con una crescita di 448.663 dichiarazioni (+18,5%) rispetto al 2017 (2.428.995): 143mila i modelli Redditi e circa 2,7 milioni i 730.

Nel 2015 (anno di avvio in forma sperimentale del sistema) furono 1,4 milioni gli invii “fai da te”, nel 2016 (primo anno a regime) 2,1 milioni e 2,4 milioni nel 2017.

Nel 2018 sono, inoltre, aumentati del 50% i 730 precompilati restituiti senza modifiche (529mila). Si tratta di un dato importante, perché dimostra come l’Agenzia delle entrate, grazie anche al supporto tecnologico di Sogei, si presenti all’appuntamento ogni anno, con dichiarazioni che richiedono sempre meno l’intervento del contribuente e con informazioni che diventano ancor più dettagliate e precise. Complessivamente sono stati 925 milioni i dati precaricati nei modelli 2018.

E ancora, tra le novità di maggiore rilevanza, la “compilazione assistita”, che ha consentito di modificare, in modo semplice e veloce, le spese sanitarie nel quadro E.

La Lombardia occupa il primo posto per numero dichiarazioni trasmesse direttamente dai contribuenti, con 696.567 invii (+17% rispetto all’anno scorso), al secondo posto il Lazio (339.680, +21%), seguito dal Veneto (308.730, +17%). Buoni i risultati anche per Piemonte (263.555, +17%), Emilia-Romagna (189.038, +18%), Toscana (167.588, +20%) e Campania (164.727, +27%).

Sono stati soprattutto i cittadini tra i 41 e i 50 anni a scegliere di trasmettere via web, da soli, il loro modello 730 (574mila, +8% rispetto all’anno scorso). Il secondo posto spetta alla fascia d’età che va dai 51 ai 60 anni (529mila invii, +13%), seguiti dai sessantenni (452mila, +12%), ancora dietro i trentenni con 423mila invii (+11%).

Decisivo salto in avanti dai parte dei ragazzi tra i 19 e i 25 anni, che con 82mila invii aumentano la loro percentuale dell’89% rispetto al 2017. Infine, anche per i contribuenti di età compresa tra 71 e 80 anni: le dichiarazioni spedite sono state 314mila, 19 punti in più rispetto allo scorso anno.

Quest’anno sono triplicati i contribuenti che hanno utilizzato Spid per entrare in “contatto” con la loro dichiarazione dei redditi precompilata, in 226mila hanno scelto la chiave unica di accesso alla Pa, preferendola al percorso tramite le credenziali rilasciate da Fisconline e Inps.



CERTIFICATO MALATTIA E VISITE FISCALI

L’INPS ha pubblicato una guida pratica sulla certificazione telematica della malattia e sulle visite mediche di controllo. L’Istituto risponde alle domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.

La prima cosa da fare è **contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.**

Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

(segue a pag.12)

(segue da pag.11)

Il lavoratore, ricorda l'Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l'apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

Nel certificato **il medico deve inserire (solo se ricorrono) l'indicazione dell'evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni** per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall'obbligo del rispetto della reperibilità.

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18. Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.



DOMANDA DI ALLATTAMENTO E MATERNITA'

L'INPS con il messaggio n.3014 del 27 luglio 2018 ha informato che è disponibile la **presentazione telematica delle domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato**, che fino ad ora venivano presentate solo in modalità cartacea.

Gli utenti potranno ora scegliere di presentare le domande, sia per i permessi giornalieri per allattamento che per l'assegno di maternità, attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB – tramite il servizio on-line** accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell'istituto (**www.inps.it**)
- **Contact Center Multicanale** – al **numero 803.164** (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al **numero 06164164** (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- **Patronati** – attraverso i loro servizi telematici; tale canale di presentazione non richiede il possesso del PIN.

Si sottolinea che **anche la documentazione deve essere allegata telematicamente** seguendo le istruzioni indicate nella procedura.

L'eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria invece deve essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000).

E' previsto un periodo transitorio di 3 mesi durante il quale sarà ancora possibile per gli utenti interessati l'invio delle domande anche con le modalità tradizionali.

Dal 27 ottobre 2018 invece, le domande di riposi giornalieri per allattamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.



Scadenziario di AGOSTO

N.B. Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1 agosto – 20 agosto 2018**, possono essere effettuati **entro il 20 agosto 2018** senza alcuna maggiorazione.

20 agosto

Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di luglio.

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Iva Trimestrale: scade oggi il versamento dell’Iva relativo al 2° trimestre 2018 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell’1%).

Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps per Artigiani e Commercianti: scade oggi il versamento della 2° rata trimestrale relativa all’anno 2018 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

Autoliquidazione INAIL rateizzazione: scade il termine di versamento della 3° rata del premio INAIL relativo al saldo 2017 ed acconto 2018, risultante da autoliquidazione.

Camera di commercio: entro oggi i contribuenti produttivi di reddito d’impresa e/o lavoro autonomo, possono effettuare il versamento del diritto camerale con la maggiorazione dello 0,40%.

Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l’intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

27 agosto

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.